



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

M. M. / w.p.

Prot. n. 455/CPO/2007

Roma, 11 settembre 2007

OGGETTO: Art. 42 bis del d. leg.vo 26 marzo 2001, n. 151, aggiunto dall'art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Applicabilità al personale della Polizia di Stato.

A MANO

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

All. 1

Si prega di voler riscontrare con cortese sollecitudine la nota di questo Comitato Pari Opportunità n. 450/CPO/2006 datata 11.10.2006, relativa all'oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Si ringrazia.

LA PRESIDENTE

SPEDIZIONE
17 OTT 2006

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

Prot. n. 450 /CPO/2006/

Roma, 11 ottobre 2006

OGGETTO: Art. 42 bis del d. leg.vo 26 marzo 2001, n. 151, aggiunto dall'art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Applicabilità al personale della Polizia di Stato.

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

Come è noto, la norma in oggetto prevede che il genitore con figli di età inferiore a tre anni, dipendente da pubbliche amministrazioni, possa essere assegnato, a richiesta e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Il beneficio è subordinato all'esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, e al previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha, sino ad ora, ritenuto che tale disposizione non sia applicabile al personale della Polizia di Stato, in quanto essa, facendo espresso riferimento alle amministrazioni "di provenienza e di destinazione", consentirebbe esclusivamente una mobilità "esterna", che è invece espressamente vietata dall'ordinamento speciale degli appartenenti alla Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

Peraltro, alcuni dipendenti a cui era stato notificato il rigetto della loro istanza per l'applicazione del beneficio in parola hanno adito diversi Tribunali Amministrativi Regionali, ottenendo in più casi ordinanze incidentali di sospensione del provvedimento. I TAR che hanno deciso in tal senso hanno evidenziato che il d. leg.vo n. 151 del 2001, agli articoli 9 e 10, detta disposizioni a tutela della maternità per il personale femminile delle Forze di Polizia a ordinamento civile e delle Forze Armate, per cui è senz'altro applicabile al personale della Polizia di Stato. Inoltre, se la norma in questione consente una mobilità "esterna", a maggior ragione si deve ritenere consentita quella "interna".

Contra, il Consiglio di Stato - Sezione Consultiva, nell'esprimere il parere di competenza su due ricorsi straordinari al Capo dello Stato nella stessa materia, ha condiviso le tesi dell'Amministrazione, evidenziando come per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile sia previsto un beneficio corrispondente, ossia quello dell'aggregazione temporanea ad altre sedi, di cui all'art. 7 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, per il quale detto personale può ottenere, a domanda, l'assegnazione temporanea, anche in soprannumero, ad altra sede di servizio, per eccezionali motivi di carattere personale e familiare .

L'equiparazione dei due istituti non sembra, peraltro, assoluta, sia in termini di gerarchia delle fonti (l'art. 42 bis è stato aggiunto al d. leg.vo n. 151/2001 con una norma di legge, l'art. 7 citato è contenuto in un DPR recettivo di un contratto di lavoro), sia, soprattutto, con riguardo alla sfera di tutela delle due disposizioni. La prima di esse, infatti, prende in considerazione le esigenze del bambino nei primi tre anni di vita, mentre l'altra è riservata a casi "eccezionali" - quale non può considerarsi la maternità, e nemmeno la lontananza dall'altro coniuge per motivi di lavoro -, nella cui valutazione l'amministrazione mantiene un ampio margine di discrezionalità.

Non va poi ignorato che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, tra il 2003 e il 2004, ha sollevato più volte eccezione di costituzionalità del decreto legislativo n. 151/2001 .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

Nemmeno può essere ignorato l'impegno assunto nella passata legislatura dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 17 maggio 2005, nel rispondere ad una interrogazione parlamentare sull'argomento. Dopo avere rappresentato che l'Amministrazione attendeva il consolidarsi di una giurisprudenza nel merito, infatti, lo stesso Ministro concludeva assicurando la massima attenzione del Governo in merito all'evolversi delle questioni interpretative in tale materia, «nel senso che o il Consiglio di Stato riconosce che nel Decreto Legislativo e nell'interpretazione di quel decreto legislativo si aprono possibilità di applicazione di questa normativa anche ai lavoratori e alle lavoratrici delle forze dell'ordine, oppure, se il Consiglio di Stato stabilisce che la normativa vigente non è sufficiente per arrivare a quel risultato, sarà necessario l'intervento del Parlamento attraverso una novella legislativa che preveda anche per i Carabinieri, per la Polizia e per la Guardia di Finanza la possibilità di usare questo strumento.».

Ciò premesso, questo Comitato rappresenta che perché si formi sull'argomento una giurisprudenza consolidata, ovvero si giunga ad una pronuncia della Corte Costituzionale, dovrà trascorrere un periodo di tempo eccessivamente lungo, durante il quale il personale di polizia continuerà a non poter fruire di un beneficio goduto da tutti gli altri pubblici dipendenti.

Ritiene pertanto doveroso segnalare l'opportunità di un approfondimento delle citate tematiche, anche al fine di valutare la possibilità di elaborare una proposta normativa *ad hoc*.

È appena il caso di evidenziare che tale iniziativa sarebbe nell'interesse, oltre che dei dipendenti, delle stesse amministrazioni di appartenenza. Infatti, sia che la giurisprudenza si consolidi nel senso auspicato, sia che intervenga in merito una dichiarazione di illegittimità costituzionale, il risultato sarà quello di estendere, *sic et simpliciter*, al personale delle Forze di polizia l'applicazione della norma in oggetto così come è stata formulata per la generalità dei dipendenti pubblici, senza poter tenere in alcun conto la specificità del servizio da essi prestato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

All'opposto, l'emanazione di una disciplina *ad hoc* permetterebbe di contemperare le esigenze dei dipendenti con quelle derivanti dal loro peculiare ordinamento.

Si resta in attesa di cortese riscontro al seguente indirizzo:

DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
- Direttore Servizio Corsi
Via Cavour N.6 - 00185 Roma

LA PRESIDENTE